Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 105° — Numero 158**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 30 giugno 1964 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 158 DEL 30 GIUGNO 1964:

LEGGE 28 giugno 1964, n. **444.**

Bilancio di previsione dello Stato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 158 DEL 30 GIUGNO 1964:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 maggio 1964, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(5306)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 158 DEL 30 GIUGNO 1964:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 30: **Società Immobiliare S. Trinità, società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1964. — **Unione Finanziaria Italiana « U.F.I. » - società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 10 giugno 1964. — **Società per Azioni Commerciale Industriale Veneta, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 10 giugno 1964. — **« Montital » Impresa Sbarchi e Imbarchi, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 18 giugno 1964. — **Fabbrica Italiana Magneti Marelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 maggio 1964. — **« Vetrocoke », società per azioni, in Venezia Porto Marghera:** Obbligazioni sorteggiate il 25 maggio 1964. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Estrazione premi per l'anno 1964. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni emissione 1955-1975 sorteggiate il 10 maggio 1964. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni emissione 1953-1973 sorteggiate il 10 maggio 1964. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni delle emissioni 1948-1968 e 1949-1968 sorteggiate il 17 maggio 1964. — **« Società per Azioni G. Odino & C. » ora « Odino Valperga Italeuropa Società per Azioni », in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 29 maggio 1964. — **« Odino Valperga Italeuropa Società per Azioni », in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 29 maggio 1964. — **Comune di Ferrara:** Obbligazioni sorteggiate il 15 giugno 1964. — **« Sobrino s.p.a. », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 giugno 1964. — **« Ledoga s.p.a. », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 giugno 1964. — **Aziende Trasporti Autoferrotranviari - A.T.A., società per azioni, in Biella:** Estrazione obbbligazioni (contingente 1964). — **Immobiliare Mediterranea « IMED », società per azioni, in Roma:** Titoli sorteggiati il 13 giugno 1964. — **Giuntelli, società per azioni, in Cagliari:** Obbligazioni sorteggiate il 20 giugno 1964. — **« Fiat », società per azioni, in Torino:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 giugno 1964, n. 433.

Norme in materia di assegni familiari e di integrazione guadagni degli operai dell'industria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° ottobre 1964 le misure degli assegni familiari contenute nella tabella *A*) allegata al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038, sono così stabilite:

per ciascun figlio, lire 1.230 settimanali;
per il coniuge, lire 894 settimanali;
per ciascun ascendente, lire 435 settimanali.

Le misure predette sono elevate con effetto dal 1° aprile 1965, rispettivamente a lire 1.320, lire 960 e lire 540 settimanali.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, sono prorogate fino al 30 giugno 1965. Correlativamente il termine del 1° luglio 1964, fissato dall'ultimo comma dello stesso articolo, è prorogato al 1° luglio 1965.

Art. 3.

Agli operai dipendenti dalle aziende industriali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano sospesi dal lavoro ovvero lavorino ad orario ridotto per un numero di ore settimanali comprese tra zero e 24, ed agli operai che vengano a trovarsi in tali condizioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, compete il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, numero 788, a carico della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella misura e per i periodi seguenti:

per mesi tre, nella misura di due terzi della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate comprese fra zero e 40 settimanali;

per altri tre mesi, nella misura di due terzi della stessa retribuzione per le ore di lavoro non prestate da zero a 36 ore settimanali;

per un successivo periodo di tre mesi, nella misura di due terzi della stessa retribuzione per le ore di lavoro non prestate da zero a 32 ore settimanali;

per un ulteriore periodo di tre mesi, nella misura di due terzi della stessa retribuzione per le ore di lavoro non prestate da zero a 24 settimanali.

Agli operai dipendenti dalle aziende industriali che alla data di entrata in vigore della presente legge lavorino ad orario ridotto per un numero di ore settimanali oltre le 24 e fino a 40 ed agli operai che vengano a trovarsi in tali condizioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, la misura dell'integrazione rimane quella prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, per i primi due periodi trimestrali di cui al comma precedente; per il terzo e il quarto trimestre l'integrazione sarà corrisposta nella misura di due terzi della retribuzione per la metà delle ore di lavoro non prestate.

Trascorso il periodo complessivo di tempo sopra indicato, sarà corrisposto, ove spetti, il trattamento previsto dalle vigenti norme sull'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Agli operai ammessi all'integrazione ai sensi delle precedenti disposizioni spettano gli assegni familiari nella misura intera, nonchè l'assistenza in caso di malattia secondo le modalità delle norme vigenti.

Art. 4.

Le eccedenze attive della Gestione assegni familiari maturate e che matureranno fino al 31 marzo 1965 sono trasferite, con decreti del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro, a titolo di anticipazioni senza interessi, alla Gestione case lavoratori nonchè alla Cassa per l'integrazione guadagni in caso di passività determinatasi nella gestione in conseguenza del disposto di cui al precedente articolo 3.

Negli stessi o con altri decreti saranno stabiliti le modalità e i tempi per la restituzione alla Gestione assegni familiari delle anticipazioni fatte ai sensi del presente articolo.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 1964

SEGNI

MORO — BOSCO — COLOMBO — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 26 giugno 1964, n. 434.

Proroga al 1° luglio 1969 del termine stabilito dal comma sesto dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, recante norme sulla circolazione stradale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Al sesto comma dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, le parole « fino al 1° luglio 1964 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 1° luglio 1969 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 giugno 1964

SEGNI

MORO — PIERACCINI — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 26 giugno 1964, n. 435.

Contributo straordinario all'Istituto internazionale per la unificazione del diritto privato in Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 50.000.000 a favore dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato in Roma.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 giugno 1964

SEGNI

MORO — SARAGAT — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 26 giugno 1964, n. 436.

Proroga del termine stabilito dal terzo comma dell'art. 54 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le linee direttive di un piano di sviluppo pluriennale della scuola, di cui al terzo comma dell'articolo 54 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, saranno presentate al Parlamento dal Ministro per la pubblica istruzione entro il 30 giugno 1964.

I relativi disegni di legge saranno presentati in parte entro il 30 giugno 1964 e in parte entro il 31 dicembre 1964.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 giugno 1964

SEGNI

MORO — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1964, n. 437.

Istituzione di un Consolato di 2ª categoria in Patrasso (Grecia), soppressione del Vice consolato di 2ª categoria nella stessa località e modifica della circoscrizione del Consolato di 1ª categoria in Atene-Pireo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Il Vice consolato di 2ª categoria in Patrasso (Grecia) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Patrasso (Grecia) un Consolato di 2ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: provincie di Etolia-Acarnania, Acaia, Arcadia, Elide, Laconia e Messenia.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del Consolato di 1ª categoria in Atene-Pireo (Grecia) è modificata come segue: provincie di Attica, Beozia, Eubea, Evritania, Focide, Ftiotide, Larissa, Karditsa, Magnesia, Triccala, Leucade, Zante, Corfù, Cefalonia, Cicladi, Argolide, Corinzia, Chio, Samo, Iraklion (Candia), Lassithi, Rethymno, Canea, Arta, Giannina, Prevesa e Thesprotia.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1964

SEGNI

SARAGAT

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 58. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1964, n. 438.

Organizzazione periferica dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 9 e 11 della legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Vista la legge 17 agosto 1960, n. 908;

Sentita la Corte dei conti a Sezioni riunite;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di concerto con i Ministri per il tesoro e per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

L'organizzazione periferica dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile è costituita dai Compartimenti di traffico aereo, previsti nella tabella annessa al presente decreto, vistata dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, e dalle Circoscrizioni di aeroporto, di cui all'art. 688 del Codice della navigazione e al decreto ministeriale 28 luglio 1963, emanato ai sensi dell'art. 2 della legge 30 gennaio 1963, n. 141.

Ai Compartimenti di traffico aereo è preposto un ispettore di traffico aereo; alle Circoscrizioni di aeroporto è preposto un direttore di aeroporto.

Art. 2.

I Compartimenti di traffico aereo comprendono:

a) la sezione amministrativa;

b) la sezione aeroporti;

c) la sezione trasporti aerei;

d) la sezione navigazione.

La sezione aeroporti comprende squadre per l'esecuzione di lavori urgenti negli aeroporti. Il Compartimento di traffico aereo, con sede in Roma, comprende un laboratorio sperimentale per le ricerche scientifiche.

Art. 3.

I Compartimenti di traffico aereo, ciascuno nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, esercitano le attribuzioni stabilite dal Codice della navigazione.

Essi inoltre:

a) dispongono, con l'osservanza delle norme vigenti in materia, i trasferimenti nell'ambito della propria circoscrizione, del personale della carriera esecutiva, sino al grado di archivista incluso, del personale della carriera ausiliaria, del personale non di ruolo e del personale operaio;

b) autorizzano le missioni, entro il territorio del Compartimento, del personale del Compartimento stesso e delle Circoscrizioni di aeroporto comprese in detto territorio per durata non superiore a giorni dieci. Per le missioni dell'ispettore di traffico aereo o del suo facente funzione, occorre la convalida da parte dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

c) provvedono alla concessione di aree negli aeroporti, eliporti, campi di volo, campi di fortuna civili demaniali per una durata non superiore a sei anni, previa determinazione del canone d'intesa con l'Ufficio tecnico erariale competente per territorio;

d) provvedono alla concessione di locali negli aeroporti, eliporti, campi di volo, campi di fortuna civili demaniali per una durata non superiore a sei anni, con l'osservanza della procedura stabilita dalle leggi vigenti;

e) provvedono alla concessione dello sfalcio d'erba negli aeroporti, eliporti, campi di volo, campi di fortuna civili demaniali;

f) provvedono previo parere conforme dell'Avvocatura dello Stato alle transazioni dirette a prevenire o a porre fine a contestazioni giudiziarie, quando ciò che l'Amministrazione dà o abbandona sia determinato o determinabile in somma non eccedente L. 1.200.000. A sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1833, per le transazioni riguardanti risarcimento di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di automezzi o di altri mezzi meccanici in uso all'Amministrazione della aviazione civile, il suddetto limite è elevato a L. 3.000.000;

g) dispongono per l'esecuzione in economia dei lavori e delle provviste relativi al funzionamento dei servizi degli aeroporti, eliporti, campi di volo, campi di fortuna civili demaniali per un importo non superiore a L. 1.800.000, secondo le modalità del regolamento per i servizi in economia dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

h) provvedono all'appalto dei servizi di sgombero e manutenzione degli impianti igienici e di asporto dei rifiuti negli aeroporti, eliporti, campi di volo, campi di fortuna civili demaniali compresi nel Compartimento;

i) provvedono all'affitto degli immobili necessari ai servizi delle Circoscrizioni di aeroporto comprese nel Compartimento, con l'osservanza della procedura stabilita dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, e fino all'importo massimo di L. 2.400.000;

l) provvedono al noleggio di macchine, apparati dispositivi tecnico-meccanici necessari all'espletamento dei servizi del Compartimento e delle Circoscrizioni di aeroporto;

m) approvano, nei casi in cui non sia richiesto il parere del Consiglio di Stato, i contratti relativi alle materie previste nelle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), la cui stipulazione è demandata al funzionario preposto alla sezione amministrativa di ciascun Compartimento di traffico aereo;

n) coordinano i servizi degli aeroporti, eliporti, campi di volo, campi di fortuna civili demaniali compresi nella circoscrizione del Compartimento e l'attività dei direttori di aeroporto per quanto attiene allo svolgimento dei servizi aerei;

o) dispongono, con provvedimento motivato, la chiusura provvisoria degli aeroporti privati non aperti al traffico ai sensi dell'art. 709 del Codice della navigazione, in caso di gravi necessità o infrazioni, con tempestiva segnalazione all'Organo centrale per i provvedimenti definitivi;

p) dispongono l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge e dagli atti di concessione nei riguardi dei concessionari dei servizi aerei, con esclusione dei provvedimenti concernenti la sospensione dei servizi, la revoca dell'uso gratuito degli aeroporti, la decadenza e la revoca della concessione;

q) applicano, nei riguardi dei concessionari stranieri dei servizi aerei, le sanzioni previste dalla legge

e dagli atti di concessione a carico di concessionari nazionali, con le stesse esclusioni di cui alla lettera precedente;

r) provvedono all'istruttoria tecnico-amministrativa per la concessione dei servizi aerei di linea e per i servizi aerei minori ed esprimono all'Organo centrale pareri sul possesso da parte del richiedente, dei requisiti di cui all'art. 777 del Codice della navigazione;

s) autorizzano, previe intese con il Comando di regione aerea, le manifestazioni aeree, gli avioraduni, le mostre aeree, le manifestazioni di volo a vela e di aeromodellismo, nonchè il lancio di paracadutisti, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'Organo centrale escluse le autorizzazioni relative a manifestazioni aventi carattere nazionale od il cui svolgimento rientra nell'ambito territoriale di più Compartimenti di traffico aereo;

t) autorizzano i voli di trasferimento di aeromobili senza passeggeri, nè carico pagante entro il territorio nazionale, in conformità alle direttive dell'Organo centrale;

u) approvano le tariffe ed i prezzi degli esercizi pubblici in concessione, esistenti negli aeroporti, eliporti, campi di volo e campi di fortuna civili demaniali del Compartimento, con esclusione delle tariffe relative ai servizi di assistenza a terra;

v) rilasciano i brevetti di pilotaggio di 1° e 2° grado e le corrispondenti licenze previste dalle norme dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale nonchè i brevetti e gli attestati di pilota di aliante veleggiatore.

E' in facoltà dei Compartimenti di traffico aereo disporre accreditamenti a favore delle Circoscrizioni di aeroporto per il pagamento delle spese conseguenti all'esercizio del potere attribuito alle Circoscrizioni stesse con le lettere a) ed e) del successivo art. 4, tenendo presenti le direttive emanate al riguardo dall'Organo centrale.

Nelle materie previste alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), s), v), i Compartimenti di traffico aereo provvedono in via definitiva.

Art. 4.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 3 della legge 30 gennaio 1963, n. 141, le Circoscrizioni di aeroporto, ciascuna nel proprio ambito territoriale, esercitano le attribuzioni stabilite dal Codice della navigazione e da altre disposizioni legislative e regolamentari.

Esse, inoltre:

a) autorizzano le missioni del proprio personale nell'ambito della Circoscrizione e per durata non superiore a giorni tre, limitatamente ai sopraluoghi da effettuarsi in occasione di incidenti aeronautici. Per le missioni del direttore della Circoscrizione di aeroporto o del suo facente funzione occorre la convalida del Compartimento di traffico aereo;

b) autorizzano i voli di trasferimento di aeromobili senza passeggeri nè carico pagante, entro il territorio nazionale, in conformità alle direttive dell'Organo centrale;

c) autorizzano la sostituzione di aeromobili in servizio di linea regolare in caso di avaria, purchè con aeromobili di tonnellaggio non superiore e secondo le istruzioni dell'Organo centrale;

d) autorizzano, in conformità alle direttive dell'Organo centrale, il recupero, entro il termine di ventiquattro ore, dei voli di linea non effettuati, per ragioni tecniche o meteorologiche dalle imprese di trasporto aereo nazionale;

e) dispongono le esecuzioni in economia di lavori di manutenzione ordinaria di immobili, secondo le modalità del regolamento per i servizi in economia dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

L'attribuzione di cui alla lettera b) non esclude l'esercizio di analoga attribuzione da parte dell'Organo centrale e del Compartimento di traffico aereo.

Art. 5.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile, assegna ai Compartimenti di traffico aereo i fondi necessari per l'esercizio delle attribuzioni decentrate con gli articoli 3 e 4 del presente decreto, secondo le modalità di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908.

Le Ragionerie regionali dello Stato nei capoluoghi di regione sedi di Compartimento di traffico aereo, esercitano, sui provvedimenti e sui titoli di spesa dei Compartimenti medesimi, tutte le funzioni ad esse attribuite dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, nonchè il riscontro sui rendiconti relativi agli ordini di accreditamento previsti dal penultimo comma del precedente art. 3.

Le delegazioni regionali della Corte dei conti, istituite con l'art. 5 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, nei capoluoghi di regione sedi di Compartimento di traffico aereo, esercitano il controllo, previsto dalle norme vigenti, sui provvedimenti e sui titoli emessi dai Compartimenti medesimi, nonchè sui rendiconti relativi agli ordini di accreditamento sopra indicati.

Art. 6.

Restano attribuite alla competenza dell'Organo centrale, tutte le materie che del presente decreto non risultano decentrate ai Compartimenti di traffico aereo ed alle Circoscrizioni di aeroporto.

Art. 7.

Le attribuzioni conferite con gli articoli precedenti ai Compartimenti di traffico aereo saranno esercitate dall'Organo centrale sino alla data d'inizio di funzionamento dei Compartimenti stessi, da fissare con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile e, comunque, non oltre due esercizi finanziari successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1964

SEGNI

MORO — JERVOLINO — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 42. — VILLA

TABELLA A

Compartimenti di traffico aereo

N. d'ordine	Territorio	Sede
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche (ad eccezione della provincia di Ascoli Piceno che rientra nella circoscrizione del terzo Compartimento), Liguria (ad eccezione della provincia di La Spezia che rientra nella circoscrizione del secondo Compartimento)	Milano
2	Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Sardegna, provincie di La Spezia e dell'Aquila	Roma
3	Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia, Abruzzi (ad eccezione della provincia dell'Aquila che rientra nella circoscrizione del secondo Compartimento), Molise, provincia di Ascoli Piceno .	Bari

Visto, *il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile*
JERVOLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1964, n. 439.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della Sacra Famiglia, in località Genovesa del comune di Verona.

N. 439. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Verona in data 31 maggio 1963, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 2 luglio e 31 ottobre 1963, relativo alla erezione della Parrocchia della Sacra Famiglia, in località Genovesa del comune di Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 33. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1964, n. 440.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giuseppe Operaio, in frazione Pescia Romana del comune di Montalto di Castro (Viterbo).

N. 440. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Tarquinia e Civitavecchia in data 1° maggio 1962, integrato con dichiarazione del 28 settembre 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giuseppe Operaio, in frazione Pescia Romana del comune di Montalto di Castro (Viterbo).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 18. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1964, n. 441.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia dell'Immacolata Concezione, nel comune di San Vito dei Normanni (Brindisi).

N. 441. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brindisi e Amministratore perpetuo di Ostuni in data 8 dicembre 1962, integrato con dichiarazione e prospetto entrambi del 6 settembre 1963, relativo alla erezione della Parrocchia dell'Immacolata Concezione, nel comune di San Vito dei Normanni (Brindisi).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 26. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1964, n. 442.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia dei Santi Quirico e Giulitta, in frazione Campo del comune di Lomaso (Trento).

N. 442. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 1° novembre 1963, integrato con dichiarazione del 7 novembre stesso anno, relativo alla erezione della Parrocchia dei Santi Quirico e Giulitta, in frazione Campo del comune di Lomaso (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 19. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1964, n. 443.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in Parrocchia della Vicaria curata autonoma dei Santi Maurizio e Compagni Martiri, in frazione Tregiovo del comune di Revò (Trento).

N. 443. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 11 agosto 1920, integrato con postilla e dichiarazione rispettivamente del 23 e 24 ottobre 1963, relativo alla elevazione in Parrocchia della Vicaria curata autonoma dei Santi Maurizio e Compagni Martiri, in frazione Tregiovo del comune di Revò (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1964
Atti del Governo, registro n. 184, *foglio n.* 20. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1964.

Approvazione del piano tecnico preliminare n. 3d.6.V1 presentato dalla Società Telefonica Tirrena e, in dettaglio, approvazione della ripartizione in reti urbane dei settori del distretto di Albenga.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 14 e 22 della convenzione stipulata in data 11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la Società Telefonica Tirrena per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad

uso pubblico nella 4ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1408;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, e successive modifiche;

Visto l'art. 11 del piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale dell'11 dicembre 1957;

Vista la ripartizione del territorio nazionale in compartimenti, distretti e settori telefonici, approvata con decreto ministeriale del 3 giugno 1961;

Visto il piano tecnico preliminare n. 3d/6/VI, con il quale la Società Telefonica Tirrena ha sottoposto all'approvazione un nuovo assetto strutturale del distretto di Albenga, relativa alla ripartizione in reti urbane dei settori che vi fanno parte;

Udito il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Udito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico preliminare n. 3d/6/VI presentato dalla Società Telefonica Tirrena, e in dettaglio, è approvata la seguente ripartizione in reti urbane dei settori del distretto di Albenga:

Settore di Albenga: sette reti urbane, di cui tre monocomunali e quattro policomunali, e cioè:

rete urbana di Albenga, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Casanova Lerrone, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Castelbianco, comprendente i due comuni di Castelbianco e Nasino;

rete urbana di Cisano sul Neva, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Vendone, comprendente i tre comuni di Vendone, Arnasco e Onzo;

rete urbana di Villanova d'Albenga, comprendente i tre comuni di Villanova d'Albenga, Garlenda e Ortovero;

rete urbana di Zuccarello, comprendente i tre comuni di Zuccarello, Castelvecchio di Rocca Barbena ed Erli.

Settore di Alassio: tre reti urbane, di cui una monocomunale e due policomunali, e cioè:

rete urbana di Alassio: comprendente i due comuni di Alassio e Laigueglia;

rete urbana di Andora Marina, comprendente il comune di Andora, e con centro rete nella frazione Marina d'Andora;

rete urbana di Stellanello, comprendente i due comuni di Stellanello e Testico.

Settore di Ceriale: due reti urbane policomunali, e cioè:

rete urbana di Ceriale, comprendente i due comuni di Ceriale e Borghetto Santo Spirito;

rete urbana di Toirano, comprendente i tre comuni di Toirano, Balestrino e Boissano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 giugno 1964

Il Ministro: Russo

(5156)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1964.

Approvazione del piano tecnico preliminare presentato dalla Società Stipel e, in dettaglio, approvazione della ripartizione in reti urbane del secondo settore del distretto di Treviglio.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 14, 20 e 22 della convenzione stipulata in data 11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la Società telefonica interregionale piemontese e lombarda per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 1ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1405;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 11 del piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale dell'11 dicembre 1957;

Vista la ripartizione del territorio nazionale in compartimenti, distretti e settori telefonici approvata con decreto ministeriale del 28 novembre 1962;

Visto il piano tecnico preliminare con il quale la Società telefonica interregionale piemontese e lombarda ha sottoposto all'approvazione un nuovo assetto strutturale del distretto di Treviglio, relativo alla ripartizione in reti urbane dei due settori che vi fanno parte;

Considerato che la sistemazione del settore di Treviglio del distretto omonimo è stata già approvata con decreto ministeriale 28 dicembre 1962;

Considerato che la Società Stipel presenterà al più presto, successivamente al piano in esame, un piano esecutivo, relativo all'assetto tecnico del distretto in parola, progettato in funzione dell'assetto strutturale in esame;

Considerato che la struttura prevista per il distretto di Treviglio consentirà di adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e di rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento;

Udito il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Udito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico preliminare presentato dalla Società Stipel e in dettaglio è approvata la seguente ripartizione in reti urbane del secondo settore del distretto di Treviglio:

Settore di Romano di Lombardia: sei reti urbane di cui quattro policomunali e due monocomunali, e cioè:

rete urbana di Romano di Lombardia, comprendente i sei comuni di Romano di Lombardia, Cortenuo-

va, Covo, Fara Olivana, Bariano e Morengo, nonchè il territorio del nucleo abitato di Cortenuova di Sopra appartenente al comune di Martinengo;

rete urbana di Antegnate, comprendente i quattro comuni di Antegnate, Barbata, Fontanella e Isso;

rete urbana di Calcio, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Cividate al Piano, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Martinengo, comprendente i due comuni di Martinengo, escluso il territorio del nucleo abitato di Cortenuova di Sopra e Ghisalba;

rete urbana di Pumenengo, comprendente i comuni di Pumenengo e Torre Pallavicina.

Le attuazioni delle modifiche all'attuale struttura del distretto di Treviglio, in conseguenza del nuovo assetto strutturale di cui al presente decreto, dovranno avere decorrenza successiva all'approvazione del piano tecnico esecutivo relativo all'assetto tecnico del distretto stesso, che la Società Stipel dovrà presentare quanto prima.

Analoga decorrenza successiva all'approvazione del citato piano tecnico esecutivo, dovranno avere le variazioni tariffarie conseguenti alla nuova ripartizione strutturale del distretto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 giugno 1964

Il Ministro: Russo

(5157)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1964.

Approvazione del piano tecnico preliminare n. 3d/4/V presentato dalla Società Telefonica Tirrena e, in dettaglio, approvazione della ripartizione in reti urbane dei settori del distretto di Imperia.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 14 e 22 della convenzione stipulata in data 11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la Società Telefonica Tirrena per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 4ª zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1408;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, e successive modifiche;

Visto l'art. 11 del piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale dell'11 dicembre 1957;

Vista la ripartizione del territorio nazionale in compartimenti, distretti e settori telefonici, approvata con decreto ministeriale del 3 giugno 1961;

Visto il piano tecnico preliminare n. 3d/4/V, con il quale la Società Telefonica Tirrena ha sottoposto alla approvazione un nuovo assetto strutturale del distretto di Imperia relativo alla ripartizione in reti urbane dei settori che vi fanno parte;

Udito il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Udito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico preliminare n. 3d/4/V, presentato dalla Società Telefonica Tirrena, e in dettaglio, è approvata la seguente ripartizione in reti urbane dei settori del distretto di Imperia:

Settore di Imperia: sei reti urbane, di cui due monocomunali e quattro policomunali, e cioè:

rete urbana di Imperia, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Borgomaro, comprendente i due comuni di Borgomaro e Aurigo;

rete urbana di Cesio, comprendente i due comuni di Cesio e Caravonica;

rete urbana di Chiusavecchia, comprendente i tre comuni di Chiusavecchia, Chiusanico e Lucinasco;

rete urbana di Pontedassio, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Prelà, comprendente il tre comuni di Prelà, Dolcedo e Vasia.

Settore di Diano Marina: quattro reti urbane, di cui una policomunale e tre monocomunali, e cioè:

rete urbana di Diano Marina, comprendente i quattro comuni di Diano Marina, Cervo, Diano Castello e San Bartolomeo del Cervo;

rete urbana di Diano Arentino, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Diano San Pietro, comprendente il Comune omonimo;

rete urbana di Villa Faraldi, comprendente il Comune omonimo.

Settore di Pieve di Teco: tre reti urbane policomunali e cioè:

rete urbana di Pieve di Teco, comprendente i tre comuni di Pieve di Teco, Armo e Rezzo;

rete urbana di Borghetto d'Arroscia, comprendente i quattro comuni di Borghetto d'Arroscia, Aquila d'Arroscia, Ranzo e Vessalico;

rete urbana di Pornassio, comprendente i quattro comuni di Pornassio, Cosio d'Arroscia, Mendatica e Montegrosso Pian Latte.

Settore di San Lorenzo al Mare: due reti urbane, di cui una policomunale ed una monocomunale, e cioè:

rete urbana di San Lorenzo al Mare, comprendente i quattro comuni di San Lorenzo al Mare, Cipressa, Civezza e Costarainera;

rete urbana di Pietrabruna, comprendente il Comune omonimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 giugno 1964

(5158) *Il Ministro*: Russo

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1964.

Classificazione tra le provinciali di dodici strade in provincia di Asti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126, e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1960, numero 63555, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione della provincia di Asti e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nell'elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le seguenti strade:

1) Murisengo-Villa Nova - diramazione per Rinco:

dalla strada Murisengo-Villa Nova presso il mulino di Rinco all'inizio dell'abitato di Rinco, capoluogo: km. 1,324;

2) Mombercelli-Castel Nuovo-Calcea - circonvallazione di Mombercelli:

dalla strada Mombercelli-Castelnuovo Calcea, presso il ponte sul rio Tiglione in regione Piana, all'incontro della strada stessa in regione Pontetto: km. 2,485;

3) Montegrosso-Bubbio - diramazione per Fonti di Agliano:

dalla strada Montegrosso-Bubbio, presso ponte Triasca, all'incontro della strada stessa nell'abitato di Agliano: km. 2,960;

4) Pica-Baldichieri - diramazione per Baldichieri Concentrico:

dalla strada Pica-Baldichieri alla strada Monale-Cisterna nell'abitato di Baldichieri: km. 0,721;

5) Villanova-Govone - diramazione per Ferrere-Montà:

dalla strada Villanova-Govone, per Ferrere, al confine con la provincia di Cuneo presso la frazione Novi: km. 3,944;

6) Valle Versa - diramazione della strada di Valle Versa:

per Villadeati, dalla strada di Valle Versa al con confine con la provincia di Alessandria: km. 1,540;

per Colcavagno, dalla strada di Valle Versa all'inizio dell'abitato di Colcavagno;

7) Canelli-Loazzolo:

dalla provinciale Bubbio-Montegrosso, nell'abitato di Canelli, alla provinciale di Valle Bormida in regione Quartino: km. 13,640;

8) San Paolo Solbrito-Isolabella per Villanova:

dalla provinciale Casalborgone-Pralormo (n. 16) nell'abitato di San Paolo, al confine con la provincia di Torino verso Isolabella, passando per Villanova d'Asti: km. 6,981;

9) Alfiano Natta-Asti:

dal confine con la provincia di Alessandria, in località Fornaci, alla provinciale Asti-Casale presso il mulino della Pirenta: km. 4,054;

10) Castagnole Lanze-San Martino Alfieri per Valle Tanaro:

dalla provinciale Castello d'Annone-Castiglione Tinella, nell'abitato di Castagnole L. (San Rocco) alla provinciale Canelli-San Damiano nell'abitato di Motta di Costigliole: km. 7,300;

11) Vesime-Santo Stefano Belbo:

dalla provinciale di Valle Bormida, presso Vesime al confine con la provincia di Cuneo presso cascina Dornere: km. 5,929;

12) Monastero Bormida-Roccaverano:

dalla provinciale di Valle Bormida, nell'abitato di Monastero, alla provinciale Vesime, Mombaldone presso l'abitato di Roccaverano. Diramazione per Ponti: dalla strada provinciale, presso Monastero, al confine con la provincia di Alessandria, presso Ponti: km. 16,600.

(Totale km. 67,478), che non sono state classificate provinciali;

Vista la delibera dell'Amministrazione provinciale di Asti in data 14 dicembre 1963, n. 283/1727;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e della legge 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le dodici strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 giugno 1964

(5151) *Il Ministro*: PIERACCINI

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1964.

Nomina del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, e, in particolare, gli articoli 7 e 11 dello statuto medesimo, concernenti la composizione e la nomina del Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto;

Visti i processi verbali — rimessi dall'Istituto sopra indicato con nota n. 11150/VS dell'11 marzo 1964 — relativi alle operazioni elettorali svoltesi nei giorni 23 e 24 febbraio 1964, per la designazione dei membri del Consiglio di amministrazione di cui alle lettere *a*) e *b*) del succitato art. 7;

Visti i dati e le notizie acquisiti e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale, rispettivamente, della categoria dei giornalisti e della categoria degli editori di giornali;

Viste le designazioni comunicate, rispettivamente, dalle predette organizzazioni a carattere nazionale più rappresentative;

Vista la nota n. 15930/SG del 14 aprile 1964, con la quale l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » ha comunicato che il dottor Regdo Scodro, designato, mediante elezioni, membro del Consiglio di amministrazione, in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'Istituto, per la I circoscrizione, è deceduto in data 12 aprile 1964;

Ritenuto di dover procedere, a norma del vigente statuto sopra richiamato, alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, con riserva di integrarne la composizione con la nomina del quinto consigliere — previsto per la I circoscrizione — in sostituzione del dott. Regdo Scodro, allorchè si sarà provveduto alla nuova designazione, mediante elezioni suppletive, a norma dell'art. 11, quarto comma, dello statuto;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » è costituito dai seguenti membri:

Pellecchia Pellegrino, Granzotto Giovanni, Pallotta Gino e Della Riccia Ettore, designati, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'Istituto, per la I circoscrizione;

Lanfranchi Ferruccio, Bergamo Giulio e Poggiali Vieri, designati, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'Istituto, per la II circoscrizione;

Vitè Aldo e Michelotti Paolo, designati, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'Istituto, per la III circoscrizione;

Levorato Antonio, designato, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'Istituto, per la IV circoscrizione;

Berti Angiolo, designato, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'Istituto, per la V circoscrizione;

Forti Sergio, designato, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'Istituto, per la VI circoscrizione;

Spetia Giovanni, designato, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'Istituto, per la VII circoscrizione;

Miccio Mario, designato, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'Istituto, per la VIII circoscrizione;

Scarlata Orlando, designato, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'Istituto, per la IX circoscrizione;

Milossevich Giorgio, designato, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'Istituto, per la X circoscrizione;

Valentini Oronzo, designato, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'Istituto, per la XI circoscrizione;

De Magistris Ignazio, designato, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti iscritti all'Istituto, per la XII circoscrizione;

Di Crollalanza Araldo, designato, mediante elezioni, in rappresentanza dei giornalisti titolari di pensione intera a carico dell'Istituto;

Falvo dott. Adriano, designato dalla Federazione nazionale della stampa italiana, in rappresentanza della categoria dei giornalisti;

Stagno avv. Egidio e Palazzi Giancarlo, designati dalla Federazione italiana editori giornali, in rappresentanza della categoria degli editori di giornali;

Padellaro dott. Giuseppe, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Panunzio dott. Eraldo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 giugno 1964

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

(5236)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 12 giugno 1964, è revocato il decreto ministeriale 11 aprile 1964 nella parte che dispone il trasferimento del notaio Chieffi Giuseppe nel comune di Marcaria, distretto notarile di Mantova, e il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Pescarolo ed Uniti, distretto notarile di Cremona.

(5112)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 6173 del 19 giugno 1964, è stata prorogata fino al 31 dicembre 1964 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano, affidata al dott. Marcello D'Amico.

(5169)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 2 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 1964, registro n. 31 Pubblica istruzione, foglio n. 278, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto il 21 ottobre 1957 dalla professoressa Giovanna Pollina Mazzè, avverso il provvedimento n. 10707 del 22 settembre 1955, con il quale la Commissione dei ricorsi operante presso il Provveditorato agli studi di Palermo, aveva disposto la sua cancellazione dalla graduatoria provinciale per l'insegnamento del disegno nelle scuole di avviamento, per l'anno scolastico 1955-56.

(5044)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Esito di ricorsi

Con dcreto del Presidente della Repubblica del 9 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1964, registro n. 2 Turismo e spettacolo, foglio n. 36, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario presentato dal sig. Caprioli Alessandro in data 10 ottobre 1962 per l'annullamento del provvedimento del Ministero del turismo e dello spettacolo del giorno 11 dicembre 1961 con il quale è stata respinta l'istanza dell'interessato intesa ad ottenere il nulla osta alla costruzione di una sala cinematografica della capacità di 724 posti in Mesagne (Brindisi).

(5107)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1964, registro n. 1 Turismo e spettacolo, foglio n. 389, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dai signori Falcolini Rodolfo e Di Bari Agostino in data 9 gennaio 1963 per l'annullamento del provvedimento del Ministero del turismo e dello spettacolo con il quale è stato rilasciato alla signora Fioritti Renza il nulla osta alla costruzione di una nuova sala cinematografica in Fasano di Brindisi, località Martucci, della capacità di posti 398.

(5108)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LOMBARDIA - MILANO

Approvazione del piano di zona del comune di Sesto San Giovanni, da destinare alla costruzione di alloggi economici e popolari.

Con decreto provveditoriale in data 16 giugno 1964, n. 9086, respinti i ricorsi presentati, fatta ragione solo all'eccezione con la quale la Società Falck ha precisato che è di sua proprietà e non della Società Celestri il terreno di cui al n. 9 dell'elenco delle proprietà da espropriare, è stato approvato il piano di zona del comune di Sesto San Giovanni (Milano), redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, unitamente al programma di fabbricazione.

(5109)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

419° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e del decreto presidenziale 29 giugno 1955, n. 620.

Decreto ministeriale 26 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1964, registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 306, con il quale la Società Ricerche Alta Italia - R.A.I., con sede in Rallio di Rivergaro, provincia di Piacenza, è dichiarata decaduta dalla titolarità della concessione per la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi « Rallio », in provincia di Piacenza, accordata con decreto 12 aprile 1955 e confermata con il decreto ministeriale 3 febbraio 1960.

Decreto ministeriale 4 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1964, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 158, con il quale la quota di compartecipazione spettante al defunto contitolare sig. Giuseppe Pompei sulla concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Ampliamento concessione l'Insuperabile », sita in territorio del comune di Rionero in Vulture, provincia di Potenza, è trasferita ed intestata, a decorrere dal 31 dicembre 1962, ai signori Renato, Teresa e Fernanda Pompei fu Giuseppe, facendo salvi i diritti di usufrutto uxorio della signora Maria Pompei.

Per effetto del trasferimento suddetto, la concessione succitata, è intestata, a decorrere dal 31 dicembre 1962, ai signori Antonio ed Alfredo Pompei fu Francesco nonchè ai signori Teresa, Fernanda e Renato Pompei fu Giuseppe, tutti rappresentati da quest'ultimo, domiciliato in Rionero in Vulture, provincia di Potenza.

Decreto ministeriale 13 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1964, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 64, con il quale al comune di Salsomaggiore è rilasciata, per la durata di anni trenta, a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione della sorgente di acqua minerale nella località « Tabiano II », in territorio del comune di Salsomaggiore, provincia di Parma.

Decreto ministeriale 18 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1964, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 202, con il quale la concessione di acqua minerale denominata « Rio del Fabbro », sita in territorio del comune di Medesano, provincia di Parma, di cui è titolare la S.p.a. Terme di S. Andrea, con sede in Parma, è rinnovata per la durata di anni venti a decorrere dal 22 luglio 1962.

Decreto ministeriale 2 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1964, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 205, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Bronzino-Misurina », in territorio del comune di San Giorgio Monferrato, provincia di Alessandria, accordata per la durata di anni quaranta con decreto ministeriale 22 aprile 1942 alla ditta F.lli Buzzi (costituita dai signori Pietro e Antonio Buzzi fu Luigi), è intestata come segue:

con effetto decorrente da tale data e fino al 21 dicembre 1951 al sig. Antonio Buzzi fu Luigi ed ai signori Eleonora e Luigi Buzzi fu Pietro, rappresentati da quest'ultimo, domiciliato a Casale Monferrato, provincia di Alessandria;

a decorrere dal 22 dicembre 1951 la concessione è intestata ai signori Luigi Buzzi fu Pietro ed Eleonora Buzzi fu Pietro in Zanetti, rappresentati dal primo, domiciliato in Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

Con effetto decorrente dal 2 marzo 1964, è accettata la rinuncia dei sunnominati signori Luigi ed Eleonora Buzzi in Zanetti fu Pietro, alla concessione mineraria anzidetta.

Decreto ministeriale 2 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1964, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 206, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Maccarona » sita in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria, accordata alla ditta Fratelli Buzzi (costituita dai signori Pietro ed Antonio Buzzi fu Luigi) in perpetuo con il decreto ministeriale 6 dicembre 1930, è intestata come segue:

a decorrere dal 28 marzo 1940 e fino al 21 dicembre 1951 al signor Antonio Buzzi fu Luigi ed ai signori Eleonora e Luigi Buzzi fu Pietro, rappresentati da quest'ultimo, domiciliato a Casale Monferrato, provincia di Alessandria;

a decorrere dal 22 dicembre 1951, ai signori Luigi Buzzi fu Pietro ed Eleonora Buzzi fu Pietro in Zanetti, rappresentati dal primo, domiciliato in Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

Con effetto decorrente dal 2 marzo 1964, è accettata la rinuncia dei sunnominati signori Luigi ed Eleonora Buzzi alla concessione mineraria anzidetta.

Decreto ministeriale 2 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1964, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 207, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Isola », sita in territorio del comune di Trino Vercellese, provincia di Vercelli, accordata alla ditta Fratelli Buzzi (costituita dai signori Pietro ed Antonio Buzzi fu Luigi) per la durata di anni trenta con il decreto ministeriale 15 maggio 1936, è intestata come segue:

a decorrere dal 28 marzo 1940 e fino al 21 dicembre 1951 al signor Antonio Buzzi fu Luigi ed ai signori Eleonora e Luigi Buzzi fu Pietro, rappresentati da quest'ultimo, domiciliato a Casale Monferrato, provincia di Alessandria;

a decorrere dal 22 dicembre 1951, ai signori Luigi Buzzi fu Pietro ed Eleonora Buzzi fu Pietro in Zanetti, rappresentati dal primo, domiciliato in Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

Con effetto decorrente dal 2 marzo 1964, è accettata la rinuncia dei sunnominati signori Luigi ed Eleonora Buzzi alla concessione mineraria anzidetta.

Decreto ministeriale 12 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti, il 26 maggio 1964, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 152, con il quale:

1) la lavorazione delle sorgenti di acqua termo-minerale comprese nella circoscrizione comunale di Montegrotto Terme, provincia di Padova, costituenti miniera ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, successivamente modificato con legge 7 novembre 1941, n. 1360, è assoggettata a gestione unica;

2) è approvato l'atto stipulato in data 19 dicembre 1963 per notaio Antonio Molin di Padova, nelle premesse citato, con il quale la totalità dei concessionari operanti alla data del presente decreto nell'area termale del comune di Montegrotto Terme si è accordata per l'amministrazione degli interessi comuni e per la costituzione della Direzione unica affidata al sig. Francesco Mioni, coadiuvato dai signori Giuseppe Scarabello ed Agostino Braggion, tutti domiciliati in Montegrotto Terme, provincia di Padova;

3) senza pregiudizio di quanto disposto nei singoli decreti di concessione sono estesi alla Direzione unica come sopra costituita, gli obblighi di cui all'art. 29 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto ministeriale 8 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1964, registro n. 11 Industria e commercio, foglio n. 308, con il quale è annullato il decreto ministeriale 25 luglio 1958, relativo all'annullamento del decreto del prefetto di Alessandria 11 luglio 1956 che ampliava da Ha 1.16.80, ad Ha 11 l'area della concessione di acqua minerale denominata « Feia », sita in territorio del comune di Castelletto d'Orba, provincia di Alessandria, di cui è titolare il sig. Alfredo Raffo.

Decreto ministeriale 3 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1964, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 115, con il quale la concessione perpetua della sorgente

di acqua termo-minerale denominata «Cuotto», del comune di Casamicciola Terme, provincia di Napoli, è trasferita ed intestata, a decorrere dal 19 febbraio 1963, ai signori Regina, Vittoria e Tommaso Mennella, tutti rappresentati dalla signora Mennella Regina, domiciliata in Casamicciola Terme, provincia di Napoli.

Decreto ministeriale 10 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1964, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 214, con il quale il ricorso gerarchico 1° giugno 1962, prodotto dalla S.p.a. «Valorizzazione Idroterapica Radioattività Ischia Lacco - VIRIL», contro il decreto del prefetto di Napoli 12 dicembre 1961, con il quale alla Società «Immobiliare Cinarime» è satta accordata per la durata di dieci anni la concessione delle sorgenti di acqua termo-minerale denominata «S. Montano», sita in territorio del comune di Lacco Ameno, provincia di Napoli, è accolto e conseguentemente il decreto stesso è annullato.

Decreto ministeriale 21 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1964, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 99, con il quale alla Società per azioni «Fonte Carlina», con sede in Cannobio, è rilasciata la concessione della sorgente di acqua minerale nella località «Fonte Carlina», del comune di Cannobio, provincia di Novara, per la durata di anni venticinque a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto del prefetto della provincia di Genova 11 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti, Delegazione regionale di Firenze, il 28 febbraio 1964, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 1, con il quale alla ditta Anna Maria Livellara, con sede in Genova, è accordata, per la durata di anni dieci, la concessione della facoltà di utilizzare le sorgenti di acqua minerale in località «Fontana Buona», in territorio del comune di Santo Stefano d'Aveto, provincia di Genova.

Decreto del prefetto della provincia di Imperia 13 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti, Delegazione regionale di Firenze, il 20 marzo 1964, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 2, con il quale alla Società in accomandita semplice Giuseppe Taramazzo & C., con sede in Bordighera, è accordata, per la durata di anni dieci, a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di acqua minerale in località «Fonte Santa Vittoria», sita nel comune di Borghetto d'Arroscia, provincia di Imperia.

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Roma 20 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti, Delegazione regionale per il Lazio, il 24 aprile 1964, registro n. 1, Industria e commercio, foglio n. 2, con il quale al prof. Orfeo Vignaroli, domiciliato in Perugia, è concessa, per la durata di anni quindici, a decorrere dalla data del decreto stesso, la facoltà di coltivare la miniera denominata «Case Nove», costituita dai giacimenti di marna da cemento siti in territorio del comune di Gubbio, provincia di Perugia.

Decreto dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Napoli 25 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1964, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 2, con il quale la quota di compartecipazione alla concessione di feldspati denominata «Gabrielli», sita nel comune di Parghelia, provincia di Catanzaro, conferita alla ditta Fratelli Braghò Elisabetta, Antonietta e Antonio fu Domenico, Cichello Margherita ved. Braghò in proprio e nella qualità di legale rappresentante dei figli minori Cesare, Domenico e Angelina fu Domenico, è trasferita alla «Manifattura Ceramica Pozzi S.p.a.», con sede in Milano, a decorrere dalla data del decreto stesso.

Pertanto, la concessione succitata, risulta intestata alla «Sud Mineraria S.p.a.» ed alla «Manifattura Ceramica Pozzi S.p.a.» con le quote di compartecipazione spettanti agli originari intestatari.

Decreto dell'ispettore generale capo del Distretto minerario di Firenze 21 aprile 1964, registrato alla Corte dei conti, Delegazione regionale di Firenze, il 14 maggio 1964, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 3, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del decreto stesso, la rinuncia del signor Giacomo Giuseppe Retali e dei figli Giovanni, Stefano, Ottavio, Gino, Gina e Bianca, residenti a Marina di Campo (comune di Campo nell'Elba), provincia di Livorno, alla concessione della miniera di magnesite denominata «Alzi o Stabbiali», sita nel territorio del Comune predetto.

(5114)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovo di divieto di caccia e uccellagione nei comuni di Grosseto e di Campagnatico (Grosseto)

Con decreto ministeriale 13 giugno 1964, il divieto di caccia e uccellagione, disposto ai sensi dell'art. 23 del sopracitato testo unico sulla caccia, con il decreto ministeriale 18 agosto 1958, nella zona sita nei comuni di Grosseto e Campagnatico (Grosseto) dell'estensione di ettari 930, delimitata con il sopracitato decreto ministeriale, viene rinnovato limitatamente ai cinghiale, al capriolo, alla selvaggina migratoria.

(5040)

Rinnovo di divieto di caccia e uccellagione in comune di Lecce, località Casa l'Abate (Lecce)

Con decreto ministeriale 13 giugno 1964, il divieto di caccia e uccellagione, disposto ai sensi dell'art. 23 del sopracitato testo unico sulla caccia, con il decreto ministeriale 28 agosto 1958, nella zona sita in comune di Lecce, località Casa l'Abate (Lecce), dell'estensione di ettari 576 circa, viene rinnovata fino al 30 giugno 1967, limitatamente alla selvaggina migratoria, alla lepre e al fagiano.

(5042)

Rinnovo della zona di divieto di caccia e uccellagione di Casteggio (collina) (Pavia)

Con decreto ministeriale 19 giugno 1964 il divieto di caccia e uccellagione, disposto ai sensi dell'art. 23 del sopracitato testo unico sulla caccia, con il decreto ministeriale 29 marzo 1958, nella zona sita in comune di Casteggio (collina) (Pavia), dell'estensione di ettari 1166 viene rinnovato fino al 31 dicembre 1967, limitatamente alla lepre, alla starna ed alla pernice rossa.

(5145)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Acque agro monfalconese, con sede in Ronchi dei Legionari (Gorizia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 10290 in data 15 giugno 1964, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Acque agro monfalconese, con sede in Ronchi dei Legionari (Gorizia), deliberato dal Consiglio dei delegati in data 30 aprile 1963.

(5174)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del Brancolo, con sede in Ronchi dei Legionari (Gorizia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 10291 in data 15 giugno 1964, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del Brancolo, con sede in Ronchi dei Legionari (Gorizia), deliberato dal Consiglio dei delegati in data 21 maggio 1963.

(5175)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Brancaglia Inferiore, con sede in Este (Padova).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11954 in data 12 giugno 1964, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Brancaglia Inferiore, con sede in Este (Padova), deliberato dal Consiglio dei delegati in data 5 luglio 1963.

(5177)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica dell'agro bresciano fra Mella e Chiese, con sede in Brescia.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11560 in data 15 giugno 1964, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica dell'agro bresciano fra Mella e Chiese, con sede in Brescia, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 19 dicembre 1963.

(5172)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del Vallo di Diano, con sede in Sala Consilina (Salerno).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11443 in data 15 giugno 1964, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del Vallo di Diano, con sede in Sala Consilina (Salerno), deliberato dal commissario governativo in data 10 agosto 1963.

(5173)

Costituzione della zona di divieto di caccia e uccellagione di Castel San Lorenzo, Magliano Vetere e Monteforte Cilento.

Con decreto ministeriale in data 19 giugno 1964 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione al capriolo, cinghiale, tasso, lepre, pernice e starna nella zona della provincia di Salerno, della estensione di ettari 1000 compresa nei comuni di Castel San Lorenzo, Magliano Vetere e Monteforte Cilento delimitata dai sottoindicati confini:

nord: confini comuni Monteforte-Roccadaspide-Castel San Lorenzo nei pressi di quota n. 873 - Tempone Morrecchia-Roccia-Giungarice;

est: confini comuni Castel San Lorenzo-Felitto-contrada « Possillo » a quota 435 - contrada « Pistrale » a quota 334 - A Monte della Madonna di Costantinopoli-Fiume Calore-Lambre Sottane;

sud: confine tra i comuni di Monteforte e Magliano a quota 1064 - Rupa della Conca a quota 1143 - San Mauro a quota 1078 - Montefaito a quota 1160 - Rupa della Noce a quota 1165 - Lambre Sottane a quota 318;

ovest: confine Monteforte-Boccadaspide nei pressi quota 873 - quota 946 - quota 1039 - Monte Varco Cervone quota 1094 - quota 1201 - Monte Chianullo quota 1314 - quota 1142 - quota 1064 - Rupa della Conca-San Mauro.

(5144)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 121

Corso dei cambi del 26 giugno 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,88	624,85	624,90	624,90	624,90	624,88	624,90	624,87	624,88	624,95
$ Can.	577,60	577,45	577,50	577,50	576,95	577,50	577,50	577,60	577,50	577,30
Fr. Sv.	144,81	144,82	144,84	144,83	144,77	144,81	144,825	144,80	144,82	144,83
Kr. D.	90,40	90,39	90,44	90,38	90,40	90,40	90,38	90,42	90,40	90,40
Kr. N.	87,37	87,35	87,40	87,38	87,40	87,36	87,36	87,38	87,36	87,37
Kr. Sv.	121,69	121,70	121,69	121,70	121,70	121,70	121,69	121,70	121,70	121,70
Fol.	172,62	172,55	172,50	172,50	172,50	172,61	172,62	172,62	172,61	172,55
Fr. B.	12,52	12,527	12,527	12,53	12,52	12,52	12,53	12,54	12,52	12,53
Franco francese	127,52	127,55	127,532	127,535	127,52	127,52	127,5325	127,52	127,52	127,54
Lst	1745,27	1744,80	1745,10	1744,85	1744,75	1745,08	1744,80	1745,20	1745,07	1745 —
Dm. occ.	157,28	157,27	157,30	157,27	157,25	157,28	157,255	157,25	157,28	157,29
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,19	24,19625	24,15	24,19	24,196	24,19	24,19	24,195
Escudo Port.	21,76	21,77	21,75	21,7675	21,90	21,76	21,7575	21,77	21,76	21,76

Media dei titoli del 26 giugno 1964

Rendita 5 % 1935	103,20
Redimibile 3,50 % 1934	94,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	79 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,775
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	85,60
Id. 5 % (Città di Trieste)	87,75
Id. 5 % (Beni Esteri)	85,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	98,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,125
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	97,775

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 giugno 1964

1 Dollaro USA	624,90
1 Dollaro canadese	577,50
1 Franco svizzero	144,827
1 Corona danese	90,38
1 Corona norvegese	87,37
1 Corona svedese	121,695
1 Fiorino olandese	172,56
1 Franco belga	12,53
1 Franco francese	127,534
1 Lira sterlina	1744,825
1 Marco germanico	157,262
1 Scellino austriaco	24,196
1 Escudo Port.	21,762

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Lanciano

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;

Vista la tabella unica annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Lanciano, con la retribuzione iniziale di L. 316.800 annue lorde (1° gruppo).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato del procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di L'Aquila.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;

8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata da L. 200, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata da L. 200, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo da L. 200;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal distretto militare competente in bollo da L. 200;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo da L. 200, e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri Enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili, etc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi etc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'articolo 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi, formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata da L. 200 dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 aprile 1964

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1964
Registro n. 38 *Grazia e giustizia, foglio n.* 34. — GALLUCCI

(5146)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova (coefficiente 271) nel ruolo del personale direttivo tecnico della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto luogotenenziale 20 giugno 1918, n. 213, con il quale è stata istituita la Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria;

Visto il regio decreto 3 giugno 1924, n. 969, sul riordinamento delle Stazioni sperimentali per l'industria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulla legalizzazione delle firme e sulle documentazioni amministrative;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova (coefficiente 271) nel ruolo del personale direttivo tecnico della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova (coefficiente 271) nel ruolo del personale direttivo tecnico della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti del diploma di laurea in chimica pura, o in chimica industriale.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) aver compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico o di ruolo aggiunto, per le quali si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere a) e b).

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine, per la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, e per i mutilati ed invalidi civili, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

VI) per gli assistenti ordinari delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e nei confronti di assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituti di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione di decreti-legge del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale (v. schema esemplificativo allegato A), dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) la precisa generalità e il domicilio;

2) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente decreto di concorso non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i titoli che si presentano ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistano in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli presentati.

I titoli, con il relativo elenco, in duplice copia, che pervengono dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti o pubblicazioni presentate ad altre Amministrazioni.

Art. 8.

Per la valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice disporrà, nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli presentati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio del personale trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 7.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della apposita comunicazione dovranno produrre i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza.

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta legale, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. del-

l'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci della deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta legale, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta legale, attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati o gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'articolo 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, numero 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta legale, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità;

l) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta legale, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, comprovante tale loro qualità oppure il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre; oppure un certificato in carta legale del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta legale, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885; nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta legale, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa orientale) in data 10 giugno 1948, rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta legale rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta legale, dell'autorità militare;

t) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari o gli assistenti straordinari, volontari od incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione;

u) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta legale, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta legale, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti, per ogni sin-

golo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi, nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'articolo 7 del presente decreto;

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta legale, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato in carta legale rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta legale;

F) certificato medico, in carta legale, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'articolo 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in carta legale per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato o collocati nei ruoli aggiunti di cui all'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta legale, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria e del commercio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta legale del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 10 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 10, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 12.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria e del commercio dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 5 e 6 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre Amministrazioni ed Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilascito e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 13.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente articolo 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dallo elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 14.

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame, nonchè da due funzionari delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Alla Commissione saranno aggregati, quali membri aggiunti, tre professori esperti nelle lingue francese, tedesca ed inglese.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe o equiparato.

Art. 15.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, una prova pratica ed una prova orale.

Prove scritte:

a) svolgimento di un tema riguardante un argomento di chimica e tecnologia degli olii essenziali e dei derivati agrumari;

b) svolgimento di un tema riguardante le moderne tecniche applicabili allo studio e all'analisi degli olii essenziali;

c) svolgimento di un tema sulle utilizzazioni elementari ed industriali dei prodotti dell'industria agrumaria.

Prova pratica:

Analisi chimica di un olio essenziale con ricerca delle sofisticazioni oppure di un derivato agrumario (citrato di calcio, succhi, polpe), con giudizio e relazione scritta.

Prova orale:

1) discussione sulle pubblicazioni presentate e sulle prove scritte e pratica;

2) interrogazione sui metodi di controllo dei prodotti di cui si occupa la Stazione sperimentale di Reggio Calabria;

3) legislazione sulle Stazioni sperimentali per l'industria;

4) traduzione riassuntiva, dal francese ed altra dall'inglese o dal tedesco (a scelta del candidato) di pubblicazioni relative ad argomenti interessanti la Stazione sperimentale di Reggio Calabria.

Art. 16.

Gli esami avranno luogo in Reggio Calabria, nei locali della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla Commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 17.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta legale, con firma autenticata, dell'aspirante;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 18.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal capitolo I° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro, anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 19.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La valutazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte obbligatorie e del voto ottenuto in quella orale e del punteggio relativo ai titoli di merito.

Per ogni eventuale prova facoltativa, superata la lingua estera, verrà assegnato fino ad un punto in aumento della somma dei voti di cui al precedente comma.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè gli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 20.

I vincitori del concorso saranno assunti con la qualifica di assistente in prova del personale direttivo tecnico della Stazione sperimentale delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria, con il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La nomina in ruolo avrà luogo dopo compiuto un periodo di prova, della durata di anni uno, durante il quale, ove non si dimostrino idonei alle funzioni assegnate, potranno essere dispensati su conforme parere del Consiglio di amministrazione.

Il vincitore che, allo scadere del periodo di prova, non consegue la nomina in ruolo è dispensato dal servizio, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, con diritto alla liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il vincitore che, nel termine stabilito non assume le sue funzioni presso la Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria, senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministero, decade dalla nomina.

Al vincitore del concorso non compete alcun rimborso oltre quello relativo alle spese di viaggio dalla sua residenza alla Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1964

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1964
Registro n. 12, foglio n. 173

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 200

Al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione 2ª (Concorsi) - Via Molise, 2 - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . . (provincia) . . . . il (1) . . . . e residente in . . . . (provincia) . . . . via . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami e per titoli a due posti di assistente in prova (coefficiente 271), nel ruolo del personale direttivo tecnico della Stazione sperimentale dell'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi, in Reggio Calabria.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università degli studi di . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (4);

f) aver / non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . .;

g) di voler sostenere la prova orale nella lingua estera di . . . .

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, la destinazione di Reggio Calabria.

. . . . . . addì . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto per l'autenticazione della firma del sig. (5) . . . .

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, indicare se:

coniugato senza, oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente, deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;

profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

colpito da leggi razziali;

assistente universitario;

dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . in qualità di . . in servizio a . . presso . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. . rilasciato il .

sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;

licenziato in data . . dall'Ente . . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi;

(3) in caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) di aver prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode del congedo o del rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) la firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(5181)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Tortona (Alessandria).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Tortona (Alessandria), indetto con decreto ministeriale 20 novembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 3 dicembre 1963;

Visto il decreto ministeriale in data 8 giugno 1964, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe, vacante nel comune di Tortona, nell'ordine appresso indicato:

1. Soardi dott. Mario	punti	84,52	su 132
2. Ferraris dott. Stefano	»	82,29	»
3. Gaetani dott. Leonida	»	81,44	»
4. Martino dott. Francesco	»	80,10	»
5. Ciani dott. Vittorio	»	79,22	»
6. Rabacchino dott. Ferdinando	»	78,11	»
7. Lo Iacono dott. Domenico	»	78 —	»
8. Rondinini dott. Aleardo	»	77,13	»
9. Ferri dott. Raffaele	punti	77,05	su 132
10. Lugli dott. Giuseppe	»	76,71	»
11. Polledri dott. Angelo	»	76,03	»
12. Colonna Giovanni	»	75,50	»
13. Alagna dott. Gaetano	»	74,75	»
14. Cacciatore dott. Vincenzo	»	74,65	»
15. Laudante dott. Carmine	»	74,28	»
16. Ferrigni dott. Giovanni	»	72,50	»
17. Coppa dott. Gerardo	»	71,92	»
18. Cerruti dott. Carlo	»	71,13	»
19. Uasone dott. Edoardo	»	70,14	»
20. Caruso dott. Antonio	»	69,58	»
21. Centro dott. Francesco	»	69,50	»
22. Belvedere dott. Giuseppe	»	69,36	»
23. Salvalaggio dott. Giacomo	»	69,22	»
24. Vaccarella dott. Giuseppe	»	69,08	»
25. Fuscà dott. Cesare	»	68,78	»
26. Curulli dott. Agostino	»	68,77	»
27. Fedele dott. Antonino	»	68,50	»
28. Coverlizza dott. Mario	»	68,22	»
29. Cusumano dott. Lorenzo	»	67,60	»
30. Finarelli dott. Arnaldo	»	67,42	»
31. Crea Giuseppe	»	66,50	»
32. Magli Francesco	»	66 —	»
33. Pastore dott. Ettore	»	63,50	»
34. Privitera Alfio	»	63,49	»
35. Flacco Fioravante	»	62,24	»
36. Trapani Leopoldo	»	61,56	»
37. Tricomi Quintino	»	61,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 giugno 1964

p. *Il Ministro*: AMADEI

(5183)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso straordinario per esame-colloquio a trentotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Genio aeronautico nei ruoli ingegneri, chimici e fisici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale, in data 23 giugno 1963, con il quale è indetto un concorso straordinario per titoli e per esame-colloquio per la nomina di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, ruolo chimici e ruolo fisici, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1963, registro n. 31 Difesa-Aeronautica, foglio n. 330;

Visto il decreto ministeriale, in data 16 agosto 1963, registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1963, registro n. 36 Difesa-Aeronautica, foglio 280 e il decreto ministeriale in data 21 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1963, registro n. 44 Difesa-Aeronautica, foglio n. 173, con i quali vengono apportate talune modifiche al sunnominato bando di concorso;

Visto il decreto ministeriale, in data 14 novembre 1963, con il quale è prorogato al 10 gennaio 1964 il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1963, registro n. 46, Difesa-Aeronautica, foglio n. 380;

Decreta:

E' nominata la sottonotata Commissione incaricata di procedere agli esami del concorso straordinario per titoli ed esame-colloquio a 38 posti di tenente in s.p.e. del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, ruolo chimici e ruolo fisici:

gen. isp. G.A. s.p.e. Alippi Carlo, presidente;

prof. Castagna Arnaldo, membro per la meccanica applicata alle macchine - Meccanica applicata alle costruzioni;

magg. gen. G.A.r.i. s.p.e. Schepisi Giuseppe, membro per la meccanica razionale;

magg. gen. G.A.r.i. s.p.e. Montuschi Emilio, membro per l'elettronica - Impianti e macchine elettriche;

col. G.A.r.f. s.p.e. Fedele Diego, membro per la matematica, fisica e meccanica;

ten. col. C.A.r.c. s.p.e. Marangoni Carlo, membro per la chimica generale;

magg. G.A.r.i. s.pe. Occorsio Robetro, membro per le costruzioni civili;

cap. G.A.r.i. s.p.e. Mirabelli Alberto, membro per le macchine termiche e idrauliche;

cap. G.A.r.a.t. s.p.e. Riolfo Aldo, segretario.

A ciascuno dei componenti della suddetta Commissione verranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1964
Registro n. 19, Difesa-Aeronautica, foglio n. 376.

(5149)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso speciale per esami a novantotto posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale - parte II, n. 21 del 21 maggio 1964, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 luglio 1963 relativo all'approvazione della graduatoria del concorso speciale per esame a novantotto posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1962.

(5163)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 391 in data 8 marzo 1961, con il quale vennero messe a concorso le condotte ostetriche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 2974 in data 2 novembre 1963, con il quale sono state ammesse al concorso le candidate in regola con i documenti prescritti dall'avviso di concorso;

Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice nominata con propri decreti n. 540 del 5 marzo 1962 e n. 540 del 23 agosto 1963 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 16 marzo 1962 e n. 233 del 3 settembre 1963;

Accertata la regolarità della procedura seguita dalla Commissione stessa per la formazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso per posti di ostetriche condotte vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1960:

N.	Candidata		Punti
1.	Rossi Antonietta	punti	62,144125
2.	Galamero Giulia	»	59,478750
3.	Restituendo Carla	»	59,050625
4.	Gualco Margherita	»	58,394000
5.	Barbano Anita	»	58,363125
6.	Sciutto Francesca	»	58,132751
7.	Guasco Angelina Aurora	»	56,676250
8.	Moro Rina	»	56,654875
9.	Zuccotti Carla	»	56,497
10.	Lugano Ada	»	56,166375
11.	Persano Maria	»	56,102625
12.	Lazzarino Domenica	»	54,934375
13.	Dania Carla	»	54,875
14.	Bocchio Mariuccia	»	54,72875
15.	Tornato Carla	»	54,353375
16.	Leonoris Clara	»	54,304875
17.	Scotti Anna	»	54,259125
18.	Cartasegna Alda	»	52,812
19.	Fuochi Iole	»	52,7075
20.	De Ambrogio Luigina	»	51,076875
21.	Montesoro Francesca	»	49,60375
22.	Mancuso Sonia	»	48,999125
23.	Dardana Angela	»	48,332125
24.	Traggia Emma	»	48,208
25.	Lodi Amalia	»	48,02975
26.	Passera Franca	»	47,853825
27.	Bosano Marta	»	47,31225
28.	Novelli Anili	»	47,166625
29.	Minari Argentina	»	45,874875
30.	Segalini Anna	»	45,332125
31.	Cipriani Caterina	»	44,88425
32.	Baisi Nella	»	44,04125
33.	Pongan Francesca	»	43,750
34.	Bagna Franca	»	43,23925
35.	Sedino Rosanna	»	35,24975

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 13 giugno 1964

Il medico provinciale: SIRCANA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 391 in data 8 marzo 1961, con il quale vennero messe a concorso le condotte ostetriche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 1828 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate al concorso suddetto;

Viste le domande delle candidate con l'indicazione delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate risultate idonee al concorso di cui in premessa, sono state dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicata:

1) Rossi Antonietta: Quattordio;

2) Gamalero Giulia: Morsasco-Orsara Bormida (Consorzio);

3) Restituendo Carla: Frugarolo;

4) Gualco Margherita: Alessandria (Mendrogne-Cascinagrossa-Litta P.);

5) Barbano Anita: Oviglio;

6) Sciutto Francesca: Alessandria (San Giuliano V.-San Giuliano Nuovo);

7) Guasco Angelina Aurora: Carrega Ligure.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 13 giugno 1964

Il medico provinciale: SIRCANA

(5097)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VERONA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Verona

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 502 del 1° aprile 1963, regolarmente pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 22 maggio 1963, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1962;

Visto il proprio decreto n. 502/1 del 28 agosto 1963, regolarmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 2 ottobre 1963, con il quale veniva prorogato il termine per la presentazione delle domande al concorso suddetto;

Visto il proprio decreto n. 158 del 29 gennaio 1964, con il quale si nominava la Commissione giudicatrice del citato concorso;

Visto il proprio decreto n. 158 del 4 aprile 1964, con la quale si provvedeva all'ammissione e alla esclusione dei candidati al concorso;

Visto il verbale delle nove sedute della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1962;

Ritenuto regolari e legittime tutte le operazioni svolte dalla suddetta Commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, e ritenuta propria la competenza a provvedere in merito;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei concorrenti veterinari che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui in premesse:

1. Cacciani Luigi	punti 61,865
2. Flangini Silvio	» 61,320
3. Ferrarini Brenno	» 60,436
4. Bergamini Giovanni	» 59,722
5. Belloni Giuseppe	» 55,194
6. Menini Giovanni	» 54,236
7. Bruni Bruno	» 53,879
8. Bojan Erasmo	» 52,573
9. Serafini Giuseppe	» 52,231
10. Curti Giulio	» 52,161
11. Rossi Costantino	» 52,108
12. Borsato Antonio	» 52,083
13. Pretto Giorgio	» 51,931
14. Pasetti Luigi	» 51,751
15. Paganucci Nello	» 51,513
16. Pretto Arnaldo	» 51,277
17. Bresciani Bruno	» 51,194
18. Maccioni Ettore	» 51,007
19. Cherubini Giuseppe	punti 50,365
20. Zanetello Giobatta	» 49,300
21. Alberti Stefano	» 48,736
22. Poli Bruno	» 48,462
23. Tosoni Ferrando	» 48,374
24. Castagnaro Novenio	» 48,226
25. Cerioli Angelo	» 48 —
26. Allegretti Michele	» 47,041
27. Ruffo Gianfranco	» 47 —
28. Agosti Mario	» 47 —
29. Zampetti Giorgio	» 46,500
30. Magni Vittorio	» 46,143
31. Albiero Giovanni	» 46,111
32. Cunaccia Giordano	» 45 —
33. Rossini Carlo	» 45 —
34. Ferrari Luigi	» 44,500
35. Zorzoli Giovanni	» 44,031
36. Cacitti Dante	» 44 —
37. Tommasi Angelo	» 43,500
38. Leonardi Leo	» 42,500
39. Vecchia Antigone	» 42,500
40. Miani Mario	» 41 —
41. Morandi Luigi	» 41 —
42. Sonda Giovanni Piero	» 41 —
43. Beneventi Gregorio	» 40,500
44. Endrigo Sergio	» 38 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della Prefettura di Verona e a quello dei Comuni interessati.

Verona, addì 26 maggio 1964

Il veterinario provinciale: TULUMELLO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto e richiamato in ogni sua parte il proprio decreto 1567 del 26 maggio 1964, con il quale veniva approvata la graduatoria generale di merito dei concorrenti veterinari dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1962, bandito con decreto del veterinario provinciale n. 502 del 1° aprile 1963;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, e ritenuta la propria competenza a provvedere in merito;

Decreta:

I seguenti candidati veterinari, risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1962, sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ciascuno indicato:

1) Cacciani Luigi: Solizzole (comune);
2) Flangini Silvio: S. Martino B.A. (consorzio);
3) Ferrarini Brenno: Albaredo d'Adige (consorzio);
4) Bergamini Giovanni: Negrar (comune);
5) Belloni Giuseppe: Roverè Veronese (consorzio);
6) Menini Giovanni: Montecchia di Crosara (consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della Prefettura di Verona e a quello dei Comuni interessati.

I sindaci dei Comuni interessati e i presidenti dei Consorzi veterinari interessati, per la parte di rispettiva competenza, sono incaricati dell'osservazione del presente decreto.

Verona, addì 29 maggio 1964

Il veterinario provinciale: TULUMELLO

(5016)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BRESCIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brescia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 53096 in data 10 dicembre 1962, con cui fu bandito pubblico concorso per titoli ed esami alle sei condotte veterinarie vacanti al 30 novembre 1962;

Visti gli atti relativi ai lavori della Commissione giudicatrice nonchè la graduatoria di merito formata a conclusione di detti lavori in seduta 11 giugno 1964;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso di cui trattasi;

Visti gli articoli 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie, 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso nelle premesse indicato con votazioni su 100:

1. Scalvi Giovanni . . . punti 66,351 su 100
2. Guadagnini G. Battista . . » 65,439 »
3. Valzorio Ferdinando . . . . » 63,715 »
4. Bellandi Adelmo . . . . . » 63,683 »
5. Rossi Costantino . . . . . » 63,080 »
6. Benedetti Agostino . . . . . » 63,040 »
7. Tenchini Achille . . . . . . » 62,069 »
8. Albertini Arturo . . . . . . » 60,014 »
9. Dolcera Mario . . . . . » 59,975 »
10. Piccinelli Stefano . . . . . » 59,932 »
11. Paterlini Giancarlo . . . . » 59,833 »
12. Torri Bartolo . . . . . . » 59,669 »
13. Covi Claudio . . . . . » 59,582 »
14. Semeraro G. Battista . . . . » 59,314 »
15. Tosoni Ferrando . . . . . » 59,260 »
16. Vergine Mario . . . . . . » 59,218 »
17. Granelli Giuseppe . . . . . » 59,051 »
18. Bresciani Bruno . . . . . . » 58,680 »
19. Moneghini Achille . . . . . » 58,439 »
20. Rizzi Giovita . . . . . . » 58,316 »
21. Agazzi Aldo . . . . . . » 58,022 »
22. Facchi Francesco . . . . . . » 57,489 »
23. Doninelli Mario . . . . . . » 57,157 »
24. Ferrari Luigi . . . . » 56,527 »
25. Taccari Giuseppe . . . . . . » 56,396 »
26. Roversi Giacomo . . . . . . » 56,348 »
27. Picciolo Giacomo . . . . . . » 56,004 »
28. Maestri Silvestro . . . . . . » 55,148 »
29. Clementi Egidio . . . . . . » 54,716 »
30. Pascotto Otello . . . . . . » 54,666 »
31. Faini Franco . . . . . . » 53,947 »
32. Festa Francesco . . . . . . » 53,197 »
33. Campana Glauco . . . . . . » 53,062 »
34. Ruggeri Carlino . . . . . . » 52,937 »
35. Savoldi Armando . . . . . . » 52,810 »
36. Magri Franco . . . . . . » 52,088 »
37. Tognetti Emilio . . . . . . » 51,718 »
38. Berchicci Nicola . . . . . . » 50,906 »
39. Guarneri Pietro . . . . . . » 50,875 »
40. Arneodo Attilio . . . . . . » 50,468 »
41. Salterini Mario . . . . . . » 49,609 »
42. Nobili Gianfranco . . . . . » 49,593 »
43. Garatti Marino . . . . . . » 49,541 »
44. Galli Battista . . . . . . » 48,632 »
45. Santus Luigi . . . . » 47,714 »
46. Filotto Ermenegildo . . . . . » 47 — »
47. Solera Albano . . . . » 46,500 »
48. Cherubini Giuseppe . . . . punti 45,838 su 100
49. Plantoni Guido . . . . . . » 45,500 »
50. Antoninetti Angelo, coniugato con un figlio . . . . » 45,312 »
51. Gili Giacomo . . . . . . » 45,312 »
52. Leonardi Leo . . . . . . » 45 — »
53. Cacitti Dante, coniugato con un figlio . . . . » 44,500 »
54. Ceccarelli Danilo . . . . . . » 44,500 »
55. Pagani Giuseppe . . . . . » 44,500 »
56. Angeli Giovanni . . . . . » 44,341 »
57. Lubrini Angelo . . . . . . » 44,191 »
58. Serafini Giovanni, coniugato . . . » 43 — »
59. Sesenna Giuseppe . . . . . » 43 — »
60. Soatti Alberto . . . . . . » 43 — »
61. Bareggi Eugenio . . . . . . » 42,235 »
62. Endrigo Sergio . . . . . . » 42 — »
63. Miani Mario . . . . » 41 — »
64. Zuffada Agostino . . . . . » 39,500 »
65. Armanasco Angelo . . . . . » 39,375 »
66. Marusi Aurelio . . . . . » 37,250 »
67. Morandi Luigi . . . . . . » 35 — »

Con separato decreto sarà provveduto alla dichiarazione dei vincitori.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia, nonchè pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio ed agli albi dei Comuni interessati.

Brescia, addì 12 giugno 1964

Il veterinario provinciale: TAFURI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con cui è stata approvata la graduatoria dei sessantasette candidati idonei al concorso per i posti di veterinari condotti vacanti al 30 novembre 1962;

Tenuto presente l'ordine di graduatoria dei candidati idonei e l'ordine preferenziale in cui le condotte sono state elencate da ciascuno di essi;

Dato atto che l'applicazione delle norme sulla precedenza a parità di merito è avvenuta col precedente citato decreto e che non ricorrono casi di precedenza assoluta;

Visti gli articoli 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati, secondo l'ordine di graduatoria e di preferenza, vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Scalvi Giovanni: Rovato;
2) Guadagnini G. Battista: Orzinuovi;
3) Bellandi Adelmo: Carpenedolo;
4) Rossi Costantino: Passirano;
5) Benedetti Agostino: Vestone;
6) Tenchini Achille, Tevernole.

Il candidato dott. Valzorio Ferdinando 3° in graduatoria non ottiene alcuna assegnazione perchè l'unica condotta indicata risulta già assegnata a coloro che lo precedono in graduatoria.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia nonchè, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Brescia, addì 12 giugno 1964

Il veterinario provinciale: TAFURI

(5099)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.